

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1935 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2019

recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l'assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è tenuta a rivedere periodicamente gli importi di base per l'assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017, l'indice europeo dei prezzi al consumo calcolato per l'Unione da Eurostat è aumentato del 4,03 %. Di conseguenza, gli importi di base summenzionati dovrebbero essere adeguati mediante un incremento pari a questa percentuale.
- (2) La direttiva (UE) 2016/97 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificata.
- (3) Per consentire agli Stati membri di adeguare gli importi di base pertinenti nelle loro disposizioni nazionali e per concedere agli intermediari assicurativi e riassicurativi tempo sufficiente per adottare le necessarie misure di attuazione, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'EIOPA ha presentato alla Commissione.
- (5) L'EIOPA ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2016/97

L'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/97 è così modificato:

1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell'Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 300 380 EUR per ciascun sinistro e di 1 924 560 EUR l'anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.»

⁽¹⁾ GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

2) al paragrafo 6, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) norme secondo cui l'intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 19 510 EUR;».

Articolo 2

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal [PO: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
